



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

DIVISIONE II
BIODIVERSITA', AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese
parcoappenninolucano@pec.it

e, p.c. Collegio dei Revisori dei Conti
per il tramite dell'Ente Parco

OGGETTO: Procedimento di nomina di Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese – Deliberazione Consiglio Direttivo n. 1/2018.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 871 del 23 febbraio u.s. con la quale codesto Ente ha comunicato all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero la composizione della terna da proporre al Ministro per la nomina di Direttore dell'Ente ai sensi articolo 9, comma 11, legge n. 394/91 s.m.i.

Con nota n. 4655 del 7 marzo scorso, questa Direzione ha invitato l'Ente Parco a trasmettere la **deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 29 gennaio 2018, che non risultava acquisita per il previsto controllo di legittimità.**

Con nota prot. 1170/2018 del 12.3.2018 l'Ente Parco ha trasmesso la Deliberazione n. 1/2018, con le proprie considerazioni sull'iter procedimentale seguito.

Con nota n. 6237 del 26.03.2018 questa Direzione, ravvisando elementi di discontinuità ed illegittimità della procedura, ha sospeso la deliberazione n. 1/2018 chiedendo di far conoscere entro dieci giorni quali iniziative l'Ente intendesse assumere al fine di ricondurre l'azione amministrativa a legittimità.

Con nota prot. 6987 del 5.4.2018 di riscontro, l'Ente Parco ha richiesto a questo Ministero di segnalare i profili di illegittimità riscontrati nella deliberazione n. 1/2018 per porli *“come presupposti a fondamento di un eventuale provvedimento di “revoca” ovvero “annullamento d'ufficio”*.

La procedura seguita dal Presidente p.t. d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese per la selezione del direttore è illegittima sotto molteplici profili.

In primo luogo, si rileva che il Decreto Ministeriale 143 del 15 giugno 2016 recante *“Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”* è stato pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.7.2016 ed è entrato in vigore l'11.8.2016, in un tempo anteriore alla nota prot. 0017849/PNM del 17.8.2016 con la quale questo Ministero riscontrava positivamente l'avviso di selezione nella nuova formulazione di cui alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2016; ne deriva che il richiamato decreto 143/2016 non ha costituito fatto nuovo e sopraggiunto tale, di per sé, da giustificare una automatica sospensione della pubblicazione del bando e dell'iter procedimentale nelle more di svolgimento della procedura ministeriale di aggiornamento dell'albo dei direttori di parco.

Eventualmente, in una logica di leale collaborazione istituzionale e trasparenza amministrativa, l'Ente Parco avrebbe dovuto rappresentare al Ministero vigilante le proprie perplessità in ordine all'opportunità di portare avanti la procedura, così come hanno fatto altri Enti Parco nelle medesime condizioni.

In secondo luogo, l'art. 5 (Disciplina transitoria e abrogazioni) del decreto 143/2016 chiarisce al primo comma che *“all'albo sono iscritti i direttori in carica e i soggetti inseriti nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore alla data di entrata in vigore del presente decreto”* di tal che anche l'affermazione secondo cui la decisione di sospendere la pubblicazione del bando sarebbe stata assunta *“al fine di non arrecare pregiudizio, ovvero esporre l'Ente ad eventuali contenziosi”* è destituita di qualsiasi fondamento logico e giuridico ed a nulla rileva che il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999 risultasse abrogato. La continuazione della procedura non avrebbe leso né i candidati in possesso del requisito (cosa che invece proprio la sospensione ha potenzialmente fatto), né coloro che sono stati successivamente ammessi nell'elenco emanato con Decreto Direttoriale della Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del 14.2.2018, non essendo titolari, a quel momento, di alcun diritto né legittima aspettativa ad essere ammessi alla selezione.

La scelta di sospendere la procedura appare ancor più illogica, irragionevole ed ingiustificata alla luce della decisione assunta dal Consiglio Direttivo *“nella seduta del 28 aprile 2017, preso atto della pubblicazione del Decreto 23 settembre 2016 emanato dal Direttore Generale di Codesta Direzione, nonché del consequenziale Decreto concorsuale, di riavviare la procedura di pubblicazione dell'avviso eliminando, dallo stesso, i soli riferimenti ai decreti di fatto abrogati ed aprendo la possibilità di partecipazione a tutti quelli che sarebbero risultati iscritti al momento della proposta al Sig. Ministro della terna di cui all'art. 9, comma 11, legge n. 394/91 e s.m.i.”*.

Il Decreto direttoriale del 23 settembre 2016 si limitava a stabilire le *“modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale”* e il Decreto concorsuale per l'iscrizione all'Albo è stato pubblicato in data 13 gennaio 2017; si tratta di due atti aventi chiaro valore *“endoprocedimentale”* rispetto alla procedura complessiva di aggiornamento dell'albo che si è infatti conclusa più di un anno dopo con il Decreto Direttoriale della Direzione per la Protezione della

Natura e del Mare del 14.2.2018; essi sono dunque inconferenti ed irrilevanti rispetto alla decisione di riavviare l'iter procedimentale con la pubblicazione dell'avviso di selezione in data 1/06/2017, di cui non possono costituire valido fondamento e presupposto; l'Ente Parco, una volta sospesa (pur se illegittimamente) la pubblicazione del bando, avrebbe dovuto attendere la conclusione di concorso per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale e, solo dopo, riaprire i termini per le candidature di tutti gli iscritti al nuovo albo, eventualmente riavviando ex novo l'iter procedimentale.

Illegittima è anche la possibilità di partecipazione a *“tutti quelli che sarebbero risultati iscritti al momento della proposta al Sig. Ministro della terna di cui all'art. 9, comma 11, legge n. 394/91 e s.m.i.”*.

Tale previsione è posta in palese ed insanabile violazione del principio cardine dei concorsi pubblici (confermato in modo unanime da dottrina e giurisprudenza) secondo cui i requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per presentare la domanda; il bando adottato dall'Ente Parco introduce un elemento di incertezza, stabilendo un requisito futuro ed indeterminato non solo nell'*an* ma finanche nel *quandum*, quale l'avvenuta iscrizione all'albo al momento della proposta della terna al Ministro.

Infine, i soggetti che compongono la terna inviata al Ministro, al momento della deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2018 non erano ancora inseriti nell'elenco degli abilitati allo svolgimento dell'incarico di direttore di Parco, in quanto il decreto direttoriale è stato emanato in data 14.2.2018: ne deriva che i tre nomi individuati non possedevano il requisito né al momento del bando, né al momento della domanda né infine al momento della deliberazione n. 1/2018.

Anche sotto tale profilo, la deliberazione n. 1/2018, avendo individuato una terna di nomi non iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale è illegittima.

Da ultimo, l'Ente Parco ha ritenuto *“di non sottoporre a Codesto Ufficio l'atto deliberativo suddetto in ossequio alla circolare prot. 0010692/PNM del 27/04/2014, considerando il provvedimento non un atto di programmazione o afferente a questioni generali, e, comunque, non nell'intenzione di eluderne la vigilanza”*; sotto tale profilo si rileva che nel sistema delineato dalla legge, la procedura di nomina del direttore è un procedimento complesso che si articola in una fase a cura dell'Ente parco, che individua una rosa di tre nomi da sottoporre al Ministro che procede poi alla scelta, di tal che appare evidente che tutto ciò che attiene alla legittimità e correttezza dell'iter procedimentale deve essere quanto meno comunicato al Ministero vigilante; ne deriva che l'Ente Parco avrebbe dovuto, attraverso atti formali da sottoporre all'Amministrazione vigilante, definire sia la scelta di sospensione che quella di riavvio della procedura selettiva.

Per lo stesso motivo avrebbe dovuto trasmettere a questo Ministero vigilante la deliberazione n. 1 del 29.1.2018 per il vaglio di legittimità così come accaduto per le deliberazioni n. 20/2016 e n. 36/2016 che hanno dato avvio alla procedura per l'individuazione del Direttore di Parco, piuttosto che procedere in modo del tutto irrituale alla diretta indicazione della terna al Ministro avvenuta con nota prot. 3944 del 23.2.2018.

Alla luce delle molteplici illegittimità riscontrate, la deliberazione n. 1/2018 del 29.1.2018 adottata dal Consiglio Direttivo di codesto Ente è annullata, ciò posto l'Ente parco dovrà procedere con urgenza ad avviare un nuovo procedimento di selezione per la nomina del direttore, nonché ad avviare un procedimento di selezione interna per assicurare, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione del direttore, la dovuta rotazione dell'incarico per il direttore facente funzioni che, in ogni caso, dovrà essere conferito ad un dipendente apicale dell'Ente, per un tempo determinato, con riferimento a compiti specifici, non prevalenti della qualifica di direttore.

Per completezza, si riporta l'orientamento espresso sul tema dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il quale *“in casi eccezionali e di durata limitata, allo svolgimento delle funzioni proprie del direttore, qualora quest'ultimo sia cessato dall'incarico per qualsiasi motivo e, comunque fino alla nomina, possa essere preposto personale con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'area professionale C, responsabile e titolare di posizione organizzativa, analogamente a quanto può prevedersi per la sostituzione in caso di assenza impedimento del Direttore la cui remunerazione trova copertura all'interno del Fondo per la retribuzione accessoria”*.

Inoltre, con la stessa urgenza, codesto Ente dovrà notificare questa Amministrazione in ordine agli atti deliberativi adottati sia per il procedimento di selezione del direttore, che per quello di facente funzioni.

Si rimane in attesa, pertanto, di urgente riscontro.

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.